

VANTAGGI FISCALI PER IL DONATORE

1) Persone fisiche

Per le persone fisiche la deducibilità dal reddito complessivo del donante è **integrale, senza alcun limite**, né rapportato al proprio reddito né di importo assoluto della donazione. Per chiarezza e trasparenza si precisa che, ovviamente, esiste un limite implicito "di convenienza" dato dal fatto che al massimo si può azzerare la propria imposta.

Normativa di riferimento:

- Articolo 10, comma 1, lettera l-quater, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986;
- Articolo 15 comma 1, lettera i-octies, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986.

2) Persone giuridiche (tipicamente SOCIETÀ)

Per le persone giuridiche che siano soggetti passivi IRES il margine di deducibilità concesso dal legislatore è modulato in base alle caratteristiche dell'ente destinatario delle liberalità e/o delle attività da questo svolte.

Sono **integralmente deducibili** dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della **ricerca**, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) a favore delle Università.

È riconosciuta la deducibilità integrale, **entro il 2% del reddito d'impresa** dichiarato dalla società, nel caso in cui l'ente sia una persona giuridica che persegue esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto o finalità di ricerca scientifica.

È riconosciuta la deducibilità integrale, **entro il 2% del reddito d'impresa dichiarato, fino ad un massimo di Euro 70.000,00 annui**, nel caso in cui l'ente sia un istituto scolastico senza scopo di lucro e la donazione sia finalizzata all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Normativa di riferimento:

- Articolo 1, commi 353 e 354, della Legge 266/2005;
- Articolo 100 co. 2, lettera a e lettera o bis, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986.